

Il trattamento rieducativo

Dopo la riforma d.lgs. 123/2018

TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

Complesso degli interventi
volti ad agevolare la
rieducazione del condannato
e dell'internato che si esplica
attraverso



Osservazione scientifica della personalità: caratteri

art. 13 comma 2

- diretta ad accertare le eventuali carenze fisico-psichiche, o **le altre cause** che hanno determinato la commissione del reato, al fine di proporre un adeguato progetto di intervento

FINALITA' OSSERVAZIONE

ART. 13 COMMA 3

- **Riflessione** sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la **vittima**, nonché sulle **possibili azioni di riparazione**

ART. 27 REG. ESEC.

- **Riflessione** sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione, **incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa**

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 13 comma 4*

- Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa

* Introdotto dal d.lgs. 150/2022 (vedi art. 15-*bis*)

Osservazione *in itinere*

Art. 13 comma 5

Funzionale ad integrare e modificare il programma trattamentale secondo le esigenze che si prospettano durante l'esecuzione

PROGRAMMA TRATTAMENTALE*

ART. 13 COMMA 1

- **PERCORSO del condannato**, con l'indicazione dei più significativi interventi che verranno attuati nei suoi confronti
- CARATTERIZZATO DALL'**INDIVIDUALIZZAZIONE** che risponde ai bisogni della personalità del condannato ed è volto ad **INCORAGGIARE** le attitudini e a **VALORIZZARE** le competenze che possono essere di sostegno al reinserimento

ART. 13 COMMA 5

- Deve essere predisposto entro **6 MESI** dall'inizio dell'esecuzione

* Inserito nella cartella personale del condannato, **lo segue durante tutti i suoi trasferimenti** (art. 13 comma 6)

Trattamento psicologico

Art. 13-*bis* ord. penit.

- **offerto ai condannati per reati che attentano alla sfera sessuale e per reati di maltrattamenti tra le mura domestiche e stalking**
 - *La sottoposizione a questo tipo di trattamento ha finalità di recupero e sostegno*
 - *La partecipazione è valutata ai fini del superamento dei limiti per l'accesso ai benefici penitenziari*

Osservazione e trattamento

artt. 27-29 reg. esec.



* Va tenuta distinta dal G.O.T. (gruppo di osservazione e trattamento), un gruppo allargato composto anche da quanti interagiscono con il detenuto e coordinati dal funzionario giuridico-pedagogico

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

Da parte del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

- Verifica del rispetto dei diritti del detenuto
- Consente l'assegnazione definitiva

Disciplina del trattamento

- L'organizzazione del trattamento nei diversi istituti è affidata al **REGOLAMENTO DI ISTITUTO** (art. 16 ord. penit.)
- **II REGOLAMENTO**
 - È la **carta di identità dell'istituto**
 - predisposto da una commissione interna
 - approvato dal Ministro della Giustizia
 - contenuti definiti nell'**art. 36 reg. esec.**

ELEMENTI DEL TRATTAMENTO

art. 15 ord. penit.

ISTRUZIONE

RELIGIONE

LAVORO

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

ATTIVITA' CULTURALI

CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

Giustizia riparativa – art. 15-*bis*

1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre il rinvio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.